



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Interventi di manutenzione in accordo quadro

Via Pascoli, 31

34129 - Trieste

CIG: _____

Oggetto:

UT2024_51 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI ED IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'AZIENDA- 2025/2026.

Capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa

Trieste, novembre 2024



<u>PARTE AMMINISTRATIVA</u>	5
<u>CAPO 1. Oggetto dell'appalto</u>	5
1.1 <u>Descrizione dell'appalto</u>	5
1.1.1 Quadro normativo di riferimento	5
1.1.2 Rispetto della normativa per gli impianti	6
1.1.3 Descrizione degli interventi	7
1.1.4 Condizioni d'appalto	9
1.2 <u>Prestazioni comprese nell'appalto</u>	9
1.2.1 Controlli periodici	9
1.2.2 Riparazione a guasto	10
1.2.3 Pronto intervento e reperibilità	10
1.2.4 Lavori straordinari su richiesta	10
1.2.5 Modalità di richiesta d'intervento	10
1.3 <u>Ammontare dell'appalto</u>	11
1.3.1 Importo dell'appalto	11
1.3.2 Oneri per la sicurezza	12
1.3.3 Incidenza della manodopera	12
1.4 <u>Termini per l'esecuzione</u>	12
1.4.1 Durata dell'appalto	12
1.4.2 Consegna lavori	12
1.5 <u>Esecuzione</u>	13
1.5.1 Tempo utile per l'esecuzione degli interventi	13
1.5.2 Sospensione dell'esecuzione e proroghe	13
1.5.3 Lavoro notturno e festivo	14
1.5.4 Inderogabilità dei termini di esecuzione	15
1.5.5 Penali in caso di ritardo	15
1.6 <u>Pagamenti</u>	16
1.6.1 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	16
1.6.2 Anticipazione del prezzo	16
1.6.3 Pagamenti in acconto	16
1.6.4 Pagamento dei subappaltatori	18
1.6.5 Pagamenti a saldo	18
1.6.6 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	19
1.7 <u>Disciplina del subappalto</u>	19
1.7.1 Subappalto	19
1.7.2 Responsabilità in materia di subappalto	20
1.7.3 Subaffidamenti	21
1.8 <u>Varianti e modifiche al contratto</u>	21
<u>CAPO 2. Disposizioni in materia di sicurezza</u>	22
2.1 <u>Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri</u>	22
2.2 <u>Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)</u>	22

2.3	<u>Piano operativo di sicurezza (POS)</u>	23
2.4	<u>Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti</u>	23
2.5	<u>Decoro del personale e utilizzo vestiario antinfortunistico</u>	23
<u>CAPO 3. Garanzie</u>		24
3.1	<u>Garanzia provvisoria</u>	24
3.2	<u>Garanzia definitiva</u>	24
3.3	<u>Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore</u>	24
3.4	<u>Clausola di adesione alla procedura conciliativa</u>	25
3.5	<u>Risarcimento danni – indennizzi</u>	25
3.6	<u>Gestione dei sinistri</u>	26
<u>CAPO 4. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</u>		26
4.1	<u>Modalità di esecuzione e programma di esecuzione dei lavori</u>	26
4.2	<u>Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori</u>	26
4.3	<u>Ordini della Direzione Lavori</u>	27
4.4	<u>Disciplina nei cantieri</u>	27
4.5	<u>Documenti di contabilità</u>	28
4.6	<u>Eccezioni dell'Appaltatore</u>	28
<u>CAPO 5. Disposizioni per l'ultimazione dei lavori</u>		28
5.1	<u>Ultimazione dei lavori</u>	28
5.2	<u>Prove di pre-collaud</u>	28
5.3	<u>Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati</u>	29
5.4	<u>Termini per il collaud o per l'accertamento della regolare esecuzione</u>	29
5.5	<u>Manutenzione delle opere fino al collaud o al certificato di regolare esecuzione</u>	30
<u>CAPO 6. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore</u>		30
6.1	<u>Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</u>	30
6.2	<u>Oneri per la formazione del cantiere</u>	32
6.3	<u>Cartello di cantiere</u>	32
6.4	<u>Libero accesso alla Direzione Lavori</u>	33
6.5	<u>Guardiana, conservazione delle opere e dei campioni</u>	33
6.6	<u>Reciproca assistenza con altri Appaltatori</u>	33
6.7	<u>Oneri per il controllo d'esecuzione</u>	33
6.7.1	Oneri per l'esecuzione dei lavori	33
6.7.2	Oneri per opere murarie e mezzi d'opera	33
6.7.3	Oneri per il ricevimento di materiali e forniture	34
6.7.4	Oneri per la messa in funzione	34
6.7.5	Oneri per la ricerca e la salvaguardia di reti e sottoservizi	34
6.8	<u>Oneri per elaborati e rilievi</u>	34
6.9	<u>Manuale per l'uso e la manutenzione degli impianti.</u>	35
6.10	<u>Garanzia legale</u>	35
6.11	<u>Pratiche presso Amministrazioni ed Enti</u>	35
<u>CAPO 7. Controversie e risoluzione del contratto</u>		35
7.1	<u>Definizione delle riserve</u>	36

7.2	<u>Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo</u>	36
7.3	<u>Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative</u>	37
7.4	<u>Recesso</u>	38
CAPO 8.	<u>Norme finali</u>	38
8.1	<u>Spese generali dell'appaltatore</u>	38
8.2	<u>Spese contrattuali, imposte, tasse</u>	38
CAPO 9.	<u>Tabelle ed esempi esplicativi per l'esecuzione dell'appalto</u>	40

PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1. Oggetto dell'appalto

1.1 Descrizione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di controlli periodici e di pronto intervento di opere, noli e forniture, inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici ed igienico sanitari, infrastrutture a rete ed affini, nonché di modesti lavori di carattere edilizio ed impiantistico, in genere da eseguirsi per conto e nell'ambito dell'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ITIS di Trieste, oltre a quello specificato nel presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA).

1.1.1 Quadro normativo di riferimento

La sottoscrizione del contratto e del CSA equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, regolamenti e capitolato generale e di incondizionata loro accettazione.

Il presente appalto e relativo CSA fa riferimento alle seguenti normative:

Codice dei contratti: D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare all'Accordo quadro dell'art.59 del citato decreto;

Appalti: per quanto in vigore ed applicabile al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", al DM 19 aprile 2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109", per quanto applicabile il DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione».

Norme in materia edilizia: per quanto applicabile al DPR 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" alla Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19 "Codice regionale dell'edilizia", al Regolamento Edilizio Comunale ed al P.R.G.C. vigente.

Eliminazione barriere architettoniche: alla L.13/89, a quanto previsto dal DPR 503/96 e dalle norme tecniche del DM 236/89, garantendo l'accessibilità opere oggetto d'intervento.

Servizi residenziali per anziani: DPR 13 luglio 2015, n. 0144/Pres.- "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani".

Igiene e sanità: gli interventi sono sottoposti alle disposizioni della DM 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione" e della Legge Regionale 23 agosto 1985, n.44 "Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi".

Norme in materia di sicurezza nei cantieri mobili e nei luoghi di lavoro: le opere in appalto sono soggette alle disposizioni del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3/08/2007 nr.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Sicurezza degli impianti: gli interventi sono sottoposti alle disposizioni della Legge 5 marzo 1990, n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti" come modificata dalla Legge 26 febbraio 2007, n.17 e del DM 22 gennaio 2008, n.37.

Contenimento dei consumi energetici: le soluzioni progettuali devono perseguire il contenimento dei consumi energetici conformemente alla Legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" al D. Lgs. n.192/2005 e s.m.i. ed ai loro decreti attuativi per quanto applicabile all'intervento in oggetto.

Acustica ambientale: gli interventi sono sottoposti alle disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 18 giugno 2007, n.16 "Norme in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico".

Prevenzione incendi: Decreto 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002, d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, Decreto 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Decreto 29 marzo 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, e tutte le altre normative in tema di prevenzione incendi. Decreto 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono altresì applicabili a tutti gli effetti eventuali altri leggi e regolamenti a carattere tecnico anche emanati in corso d'opera e le Norme Tecniche emanate e applicabili per le opere di cui trattasi dagli Enti e Associazioni competenti (A.S.U.G.I., U.N.I., C.E.I., I.N.A.I.L., Gestore e fornitore idrico, Comune di Trieste, ecc.)

Il CSA fa riferimento alla legislazione vigente relativa alla progettazione e realizzazione di Opere Pubbliche in vigore alla data di stesura del documento, qualora si dovesse verificare, prima della sottoscrizione del contratto, l'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari, queste vengono recepite dal presente CSA e diventano sostitutive di quelle corrispondenti per quanto in contrasto. Al fine di dare i lavori eseguiti a regola d'arte e collaudabili, l'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari nel corso dell'appalto, queste vengono recepite dal presente CSA e diventano sostitutive di quelle corrispondenti per quanto in contrasto.

Ove il CSA non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto, emanate da CNR, le norme U.N.I., le norme U.N.I. - CIG, le norme CEI, le tabelle CEI - U.N.E.L., anche se non espressamente richiamate.

1.1.2 Rispetto della normativa per gli impianti

Gli impianti ed i componenti devono rispondere alla regola dell'arte (D. M. 37 del 22.01.2008). Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di Legge e dei regolamenti vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere conformi:

- Alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità locali;
- Alle seguenti disposizioni di Legge e Norme U.N.I. e CEI di cui si riporta lista indicativa e non esaustiva:
- UNI 11528-2022: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW;
- UNI TS 11582-2015 Condotte e impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima di esercizio ≤ 5 bar;
- UNI 9511-1989: Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico;
- UNI EN 13090-2002: Mezzi per risigillare i giunti filettati degli impianti a gas negli edifici;
- UNI 11137-2019: Impianti a gas per uso civile – Criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni;
- UNI 7129-2015: Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione;
- UNI 8723-2017: Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare;

- UNI 9182-2014: Impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda;
- UNI EN 12056-2001: Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici;
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linea in cavo;
- CEI EN 60909-0 - CEI 11-25: Correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente alternata - Parte 0: Calcolo delle correnti;
- CEI 11-28: Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali a bassa tensione;
- CEI 20-27 e varianti: Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione;
- CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione;
- CEI 20-45: Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione nominale U_0/U non superiore a 0,6/1 kV;
- CEI 23-31: Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi;
- CEI EN 50086-1 - CEI 23-39 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. - Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI 64-8/1/./../7 e varianti: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- CEI EN 60529 - CEI 70-1 e varianti: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- CEI-UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;
- CEI-UNEL 35024/2: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;
- D.M. 329 del 01 dicembre 2004: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 93 del 25 febbraio 2000;
- D. Lgs. 93 del 25 febbraio 2000: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
- D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006: Norme in materia ambientale;
- Legge 9 gennaio 1991, n.10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.P.R. 412 del 26 agosto 1993: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10
- Legge 791 del 18.10.77: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- Legge 186 del 1.3.68: Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrotecnici e elettronici.
- D.M. del 15.12.78: Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano quali organismo italiano di normalizzazione elettrotecnico ed elettronico.
- D.M. del 23.07.79: Designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e marchi ai sensi della Legge 18.10.77 n.791.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti con l'uso dei "segni grafici" in accordo alle Norme U.N.I. e CEI.

1.1.3 Descrizione degli interventi

L'obiettivo definito dall'Amministrazione per il presente appalto consiste nella possibilità di intervenire con la massima celerità e pronta disponibilità sul patrimonio strumentale e non strumentale dell'Azienda, identificato nell'elaborato progettuale Identificazione Beni Immobili Aziendali (IBIA), perseguendo la finalità di provvedere alla manutenzione e conservazione degli impianti dei fabbricati, dei manufatti e delle infrastrutture, delle opere e dei manufatti sia sul soprassuolo sia in sotterraneo, sia fuori che entro traccia secondo il principio del "pronto intervento". L'appalto, nel corso della sua durata, potrà essere esteso ad eventuali altre strutture dell'Azienda.

La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi delle opere nonché la quantificazione degli interventi che formano oggetto dell'appalto risultano definiti negli elaborati di progetto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo di volta in volta tramite perizia estimativa, verbale ovvero ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori.

È comunque compreso nell'appalto tutto quanto si renda necessario per dare ultimata l'opera a perfetta regola d'arte in ogni sua parte e conservarla in perfetto stato fino alla data in cui la Direzione Lavori ne accerterà la regolarità esecutiva tramite l'emissione di un certificato ovvero prenderà atto della consegna del cantiere mediante verbale.

L'appalto affidato con accordo quadro, definito dall'articolo 59 del D. Lgs. 36/2023, come contratto che si riferisce ad un determinato arco di tempo e che prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero. La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Le principali attività che formano oggetto dell'appalto descritte negli elaborati possono riassumersi come segue:

a. settore manodopera, noli e trasporti

- a.1 mano d'opera
- a.2 noli e trasporti
- a.3 energia e carburanti
- a.4 oneri e indennità per pronto intervento e reperibilità

b. settore opere idrauliche ed igienico sanitarie

- b.1 opere da idraulico
- b.2 opere di fognatura
- b.3 opere per acquedotti
- b.4 opere di adduzione gas
- b.5 opere da lattoniere
- b.6 opere igienico sanitarie

Facendo riferimento ai dati statistici degli anni precedenti, e al solo fine di dare un **inquadramento indicativo non esaustivo e non vincolante ai fini del presente appalto**, nella tabella riepilogativa sottostante sono riportati il numero complessivo degli interventi suddivisi per tipologia nell'arco temporale di 1 anno, che supera di poco n. 250.

Interventi nell'arco temporale di 1 anno	
Tipologia intervento	Numero interventi
Disostruzioni	80
Cassette di risciacquo	52
Tavolette W.C.	21
Miscelatori a pedale	8
Telefoni doccia e flessibili	16
Varie	39
Lavori straordinari	37
TOTALE INTERVENTI	253

Nell'appalto sono previste le seguenti tipologie di modalità d'intervento:

- i lavori di "riparazione a guasto" definiti come la rimozione delle anomalie o dei guasti atti garantire la continuità delle normali attività negli edifici oggetto di appalto, alla conservazione del valore dei beni aziendali e al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi tecnologici;
- i lavori di "pronto intervento" definiti d'urgenza sono caratterizzati da indice di gravità del guasto medio o elevato, che possono comportare un potenziale rischio per la salute e la sicurezza delle persone o un danno ai beni patrimoniali e/o la compromissione parziale o totale delle attività che si stanno svolgendo con l'interruzione o rallentamento del servizio;

- i lavori di manutenzione straordinaria;
- Ispezioni a cadenza periodica al fine di rilevare e registrare le anomalie sull'impianto idrico ed igienico sanitario.

1.1.4 Condizioni d'appalto

Nell'accettare l'appalto l'Appaltatore dichiara di:

- a) obbligarsi alla piena e totale responsabilità dei lavori come definiti dal progetto e dal contratto;
- b) aver preso conoscenza delle condizioni d'appalto, di aver visitato le località interessate dai lavori che rimane da intendersi l'intero comprensorio dell'Azienda per i Servizi alla Persona ITIS di via Pascoli n. 31 e dell'edificio di via della Valle n. 8 a Trieste nonché il suo patrimonio, della viabilità di accesso, dei depositi per l'approvvigionamento e delle discariche autorizzate e di averne accertato le condizioni che la riguardano, tra cui che il cortile dell'edificio di via della Valle è raggiungibile e utilizzabile, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le lavorazioni, da un piccolo automezzo tipo utilitaria attraverso il cancello carraio posto su via della Cereria.
- c) aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori e di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché di avere in disponibilità le attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- d) aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi generali e particolari che influiscono sulle condizioni contrattuali e sulla determinazione dei prezzi, tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse dal CSA o dal Contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi, nel rispetto delle norme vigenti.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

1.2 Prestazioni comprese nell'appalto

1.2.1 Controlli periodici

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare controlli annuali su tutti gli apparecchi sanitari e terminali dell'impianto idrico (miscelatori, rompigetto, soffioni, tubazioni flessibili, piatti doccia, cabine doccia, tavolette W.C., sanitari, sciacquoni, sifoni di scarico, ecc.) presenti nei bagni, nei depositi/magazzini, nelle zone cottura/riscaldamento vivande e nelle zone esterne interne ai comprensori, annotando le anomalie riscontrate in apposito registro redatto ed aggiornato dall'Appaltatore e condiviso con la Direzione Lavori.

I singoli elementi dovranno essere controllati almeno una volta l'anno e il controllo successivo dovrà essere effettuato ad una distanza di almeno mesi 8.

La compilazione e condivisione del registro dovrà obbligatoriamente essere effettuata a conclusione del controllo della singola residenza/zona ispezionata.

1.2.2 Riparazione a guasto

L'Appaltatore svolge le prestazioni di "riparazioni a guasto" di modesta entità e complessità compresi nel prezzo a "forfait", finalizzati alla conservazione dello stato del patrimonio e quindi destinato al ripristino delle diverse anomalie ed alla conservazione degli edifici ed impianti al fine di riportare l'opera o l'impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dalla destinazione d'uso. La prestazione di riparazione a guasto ricompresa nel prezzo a "forfait" dovrà essere onnicomprensiva di tutti gli oneri, opere di ricerca e manovra elementi di intercettazione e regolazione, materiali, forniture, manodopera, noli e trasporti necessari alla conservazione e ripristino del manufatto oggetto d'intervento.

1.2.3 Pronto intervento e reperibilità

L'Appaltatore svolge le prestazioni di "pronto intervento", presso gli immobili strumentali dell'Azienda, come individuati nell'elaborato progettuale Identificazione Beni Immobili Aziendali (IBIA), mediante prestazioni di riparazione e/o sostituzione con l'obiettivo di rimuovere le anomalie o i guasti segnalati dall'Azienda o direttamente rilevati dal personale operativo dell'Appaltatore durante le visite ispettive o le normali attività manutentive al fine di:

- salvaguardare l'incolumità e l'integrità fisica delle persone ed il valore dei beni aziendali;
- garantire la continuità delle normali attività negli edifici oggetto di appalto;
- ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici interessati dall'evento.

L'appaltatore è tenuto a fornire:

- un sistema di rintracciabilità del personale operativo dell'Appaltatore basato su un apparato di comunicazione di telefonia fissa e/o mobile, da appositi turni di lavoro tarati per garantire la copertura del "pronto intervento" 24 ore su 24, per l'intero anno, identificati tramite uso di cartellini operativi e appositi elenchi personale distribuiti alla Committenza.
- un "recapito telefonico" con personale dipendente pronto a rispondere alle chiamate pervenute tramite un numero esclusivamente dedicato, 24 ore su 24 per l'intero anno e con accesso ad un portale on-line dedicato alle richieste d'intervento;
- un numero adeguato di personale operativo messo a disposizione per l'espletamento delle urgenze;
- un piano di reperibilità per gli operatori dedicati al pronto intervento;
- una adeguata dotazione di attrezzature, strumentazione e mezzi di trasporto atti ad assicurare un tempestivo intervento sul posto.

1.2.4 Lavori straordinari su richiesta

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori straordinari su richiesta da parte della Direzione Lavori. Per la valutazione economica dei lavori si ricorrerà alla metodologia utilizzata per le varianti di cui all'articolo 1.8 Varianti del CSA.

L'Appaltatore, a seguito della richiesta della Direzione Lavori, ha l'obbligo di consegnare alla Direzione Lavori con scadenza giornaliera, le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate, per l'esecuzione di ulteriori lavori di natura straordinaria non compensati con i prezzi dell'*Integrazione al prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024*" del progetto. Dette liste devono essere sottoscritte dall'Appaltatore e dalla D.L.

Qualora l'Appaltatore contravvenga al rispetto della consegna giornaliera delle liste, tali liste non entreranno in contabilità, pertanto nulla gli sarà dovuto. Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

1.2.5 Modalità di richiesta d'intervento

Le richieste d'intervento, vanno formulate secondo le seguenti modalità:

- per i lavori di "riparazione a guasto", le richieste vanno preventivamente inserite e gestite attraverso il portale on-line appositamente dedicato.

- per i lavori di "pronto intervento" o comunque da effettuarsi al di fuori del normale orario d'ufficio, potranno essere inoltrate all'appaltatore, in via prioritaria, anche tramite comunicazione telefonica ai numeri appositamente consegnati per le finalità di cui al successivo articolo 1.2.3 Pronto intervento e reperibilità, oppure verbalmente al personale dell'Appaltatore. Successivamente, comunque entro il mese in corso, anche di tali richieste, verrà informata la Direzione Lavori e successivamente inserite nell'apposito portale on-line
- per i lavori di manutenzione straordinaria programmati, si procede con le medesime modalità indicate per i lavori di "riparazione a guasto".

Tutte le richieste inserite nel portale on-line, hanno la possibilità di generare una notifica ad uno o più indirizzi e-mail indicati dall'appaltatore.

I dati da inserire nel portale on-line, vanno tenuti costantemente e giornalmente aggiornati, di pari passo con l'esecuzione degli interventi. Gli interventi realizzati, per i quali non è stata effettuata la richiesta sull'apposito portale on-line, non saranno contabilizzati e all'appaltatore non spetterà nessun compenso.

1.3 Ammontare dell'appalto

1.3.1 Importo dell'appalto

L'importo dei lavori per la durata del contratto pari a due anni, interamente calcolato a misura e liquidato con le modalità esplicitate nel contratto e nel CSA, ammonta a:

<i>Categorie dei lavori</i>		<i>Classe</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Importo</i>
Categoria prevalente	OS3 Opere impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	I	100%	101.177,76 €
	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso			5.058,96 €
Totale lavori in appalto			100%	106.236,72 €

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste dell'appalto è stato determinato su base storica pluriennale ed è puramente indicativo in quanto dipenderà dalle effettive esigenze manutentive. La Stazione Appaltante non è vincolata ad emettere ordini di lavoro tali da coprire l'intero importo contrattuale. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di:

- fornire parametri economico dimensionali dell'appalto;
- stabilire i requisiti tecnico-economici delle Imprese concorrenti;
- determinare le procedure di gara.

Mentre l'Appaltatore rimane vincolato, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire i lavori ordinati, la Stazione Appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà nell'arco del periodo contrattuale le prestazioni dell'articolo 1.2.4 Lavori straordinari su richiesta all'Appaltatore solo in caso di effettiva necessità. Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- raggiungimento dell'intero importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l'intero importo contrattuale o qualora si raggiunga l'intero importo contrattuale prima dei termini stabiliti dal presente CSA. Resta inteso che il presente appalto non costituirà l'unico mezzo della Stazione Appaltante al fine di eseguire opere di manutenzione sul proprio patrimonio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

1.3.2 Oneri per la sicurezza

I costi per la sicurezza, ed in particolare di quelli di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono comprensivi dell'approvvigionamento, dell'apprestamento e del mantenimento di tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza ed a prevenire gli infortuni nei cantieri mobili, con le modalità previste dalla normativa vigente, come pure i relativi costi, stimati nell'allegato "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali" (DUVRI).

1.3.3 Incidenza della manodopera

Al fine di provvedere alla verifica di cui all'art. 29, dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, si indica la percentuale media di incidenza della manodopera, per ciascuna categoria omogenea prevista dall'appalto:

OS3	Opere impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	46,53%
-----	---	--------

La percentuale sopraripartita è stabilita in via analitica su base storica degli analoghi appalti degli anni precedenti e in rapporto all'incidenza della parte a "forfait" mensile non risultando possibile, visto il tipo di appalto, una determinazione analitica e precisa calcolata sulla base di un computo metrico estimativo definito.

1.4 Termini per l'esecuzione

1.4.1 Durata dell'appalto

Il contratto d'appalto avrà una durata stimata in 730 giorni naturali e consecutivi (2 - due anni) decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori, comprensivi dei periodi prefestivi e festivi, delle sospensioni programmate.

Trattandosi di accordo quadro da svolgersi nella quasi totalità all'interno delle strutture non viene calcolato, rispetto ai tempi dalla consegna generale, l'andamento stagionale sfavorevole previsto dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023. Ne verrà di volta in volta valutata l'applicabilità nel caso dei cantieri per manutenzioni straordinarie.

L'appalto potrà essere rinnovato di anno in anno per ulteriori 2 (due) anni.

L'appalto può essere prorogato ai sensi dell'articolo 120, commi 10 e 11, del D. Lgs. 36/23.

1.4.2 Consegna lavori

La consegna generale dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto e risulta da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo quanto previsto dall'art. 3 Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.

È fatto salvo quanto indicato nel bando o nella lettera di invito in applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, nel qual caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto risulteranno immediatamente operativi gli articoli descritti nell'*Integrazione al prezzario regionale dei lavori pubblici FVG 2024* del progetto.

La Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo dove dovrà trovarsi per ricevere la consegna generale dei lavori a norma dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e di quella di ogni singolo cantiere.

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, l'impresa deve documentare al Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori.

I lavori potranno avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con la consegna sotto riserva di legge, con le modalità dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D. Lgs.36/2023, dell'articolo 50

comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La consegna dei lavori di ogni singolo cantiere, per lavori di manutenzione straordinaria verrà effettuata per parti, con successivi verbali di consegna parziale indicanti anche la durata degli stessi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avrà diritto di non stipulare o risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale, la cauzione definitiva se versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipula del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

1.5 Esecuzione

1.5.1 Tempo utile per l'esecuzione degli interventi

I lavori qualificati "urgenti", per i quali possono essere applicate le maggiorazioni di cui all'*Integrazione al Prezzario regionale dei lavori pubblici FVG 2024* dovranno avere inizio entro **1 ora (un ora)** dalla richiesta, formulata con le modalità indicate dal CSA e dovranno avere termine entro il tempo strettamente necessario a dare eseguito l'intervento ovvero alla messa in sicurezza per garantire la tutela delle persone e dei beni.

I lavori di riparazione a guasto dovranno avere inizio entro **24 ore (ventiquattro ore)** dalla richiesta formulata con le modalità indicate dal CSA e dovranno avere termine nel più breve tempo possibile, dando continuità all'intervento. Eventuali tempistiche diverse dovranno prima essere concordate con la Direzione Lavori.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria definiti a seguito di perizia, ordine di servizio, o tramite richiesta sul portale on-line, all'interno dell'arco temporale di vigenza del contratto, verrà assegnato dal Direttore dei Lavori un tempo utile, in ragione della consistenza degli stessi, determinato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e riportato nel medesimo verbale. L'esecuzione dei lavori dovrà svolgersi, nell'arco temporale prefissato, secondo il programma di esecuzione dei lavori di cui ai punti precedenti.

Nel calcolo del tempo contrattuale si terrà eventualmente conto dell'incidenza delle giornate sfavorevoli, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale e in relazione alle specifiche lavorazioni.

1.5.2 Sospensione dell'esecuzione e proroghe

La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

La sospensione dei lavori può essere disposta dal RUP con le modalità dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

Le sospensioni disposte dal Direttore Lavori, se rientranti nella somma dei giorni per andamento stagionale sfavorevole, non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi della vigente normativa.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, in base alla vigente normativa.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica

dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benessere scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi di andamento stagionale sfavorevole. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al RUP nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di emissione. Qualora il RUP riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla Direzione Lavori, può, nell'ulteriore termine di 2 (due) giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. 36/2023. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nell'esecuzione dei lavori, rispetto al programma di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà darne immediata e motivata giustificazione alla D.L. allegando il nuovo programma di esecuzione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a negligenza dell'Appaltatore e possa risultare pregiudizievole per il funzionamento della struttura, la D.L., sentita la Stazione Appaltante, potrà di propria iniziativa stabilire un nuovo programma di esecuzione dei lavori che sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo.

La sospensione totale o parziale dei lavori è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali tra cui:

- situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120, del D. Lgs. 36/2023;
- rinvenimento di reperti di interesse storico artistico ed archeologico;
- rinvenimento di servizi sotterranei non prevedibili al momento della consegna dei lavori o ritardi negli spostamenti delle reti tecnologiche determinate da fatti non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore;
- rinvenimento di ordigni bellici o di materiali ed oggetti il cui ritrovamento era impreveduto ed imprevedibile;
- consegna per parti o per fasi dei lavori anche all'interno del singolo cantiere;
- situazioni che riguardano la sicurezza e la pubblica incolumità;

Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Qualora la sospensione del singolo cantiere prosegua per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'intero contratto, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

1.5.3 Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale ovvero, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per ragioni di opportunità, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo quanto specificato nell'elaborato redatto dal Progettista denominato "*Integrazione al Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024*", capitolo "*Maggiorazioni per interventi notturni e festivi*".

1.5.4 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, dell'acqua o del gas;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo degli organi verificatori preposti in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/08, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

1.5.5 Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 nel caso di ritardata ultimazione, rispetto al tempo utile fissato per ogni singolo cantiere o per ogni singolo intervento richiesto o la ritardata consegna di qualsiasi documentazione prevista dalle vigenti normative e dal presente capitolato, è applicata per ogni singola inottemperanza una penale pari all'1 per 1.000 (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, ciò ad insindacabile giudizio del RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, tenuto conto delle eventuali cause di forza maggiore o di inagibilità del cantiere non imputabili all'Appaltatore.

In caso di ritardata presentazione del programma lavori particolare del singolo cantiere o del singolo intervento entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Direttore Lavori, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per 1.000 (zerovirgolacinqueper mille) del totale dell'importo contrattuale.

La penale, nella misura dello 0,3 per 1.000 (zerovirgolatreper mille) del totale dell'importo, trova applicazione in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata per la loro ripresa;
- nel recepimento degli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori;
- nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede alla risoluzione del contratto come previsto dalle vigenti normative.

Le penali verranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

1.6 Pagamenti

1.6.1 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa vigente di cui al D. Lgs. 36/2023 ed all'allegato II.14 dello stesso Decreto.

1.6.2 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 è prevista l'anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione relativo alla singola annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

1.6.3 Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in base a quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

Il Direttore dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con l'appaltatore, al verificarsi delle condizioni descritte nel presente CSA provvederà entro 45 (quarantacinque) giorni alla redazione di stati di avanzamento (SAL). Il SAL verrà emesso al termine di ogni mese, a decorrere dalla consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualunque sia l'entità e l'ammontare dei lavori eseguiti nell'arco del periodo indicato.

Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti entro il mese di riferimento e per i quali l'Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione che comprende:

- Eventuali certificati/dichiarazioni di conformità dei materiali e i certificati di regolare posa in opera, previsti dalla normativa vigente ed inerenti ad ogni singolo intervento o ad ogni singolo cantiere sia a carattere d'urgenza, sia di manutenzione ordinaria piuttosto che di manutenzione straordinaria;

Le prestazioni e i lavori s'intendono comprensivi di ogni onere inerente a trasferte, trasferimenti, oneri per la sicurezza, trasporto a rifiuto, attrezzature, carburanti, materiali d'uso, fornitura dei materiali d'uso e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto.

Nell'elaborato "Integrazione al Prezziario regionale dei lavori pubblici FVG 2024" sono inseriti i seguenti prezzi unitari "a forfait" con pagamento mensile che comprendono:

- Interventi di manutenzione ordinaria a guasto (riparativa) – N.P. 1
- Controlli periodici e tenuta registro – N.P. 2
- Pronto intervento e reperibilità – N.P. 3

L'Appaltatore per poter richiedere la corresponsione dei lavori ordinati a seguito di perizia, dovrà richiedere al Direttore Lavori la verifica dell'importo lavori raggiunto. Il Direttore Lavori, una volta accertato il sussistere delle condizioni che possono permettere l'emissione del SAL, avrà tempo 30 giorni per la redazione e la consegna dello stesso.

Il responsabile del procedimento, acquisito il SAL, lo approverà previa verifica del DURC dell'appaltatore e dei Subappaltatori.

L'Appaltatore emette fattura al momento dell'approvazione del SAL. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

La liquidazione degli importi dovuti dovrà avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del SAL.

Il Direttore Lavori ha la facoltà di redigere il SAL anche nel caso i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, e per circostanze rientranti tra i casi previsti all'articolo 1.5.2 Sospensione dell'esecuzione e proroghe del presente CSA.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Il pagamento degli SAL o dello stato finale è comunque subordinato alla verifica del DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori e al deposito da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante dei certificati e dei documenti indicati nel presente articolo, ritenuti completi e conformi dal Direttore dei Lavori. In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

La fattura dovrà essere intestata a: "ASP ITIS - Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste - P.IVA. 00278250329 - C.F. 80013710324" - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFF027, riportare il riferimento al contratto di appalto, il Codice identificativo gara (CIG), il numero e la data della determina di approvazione SAL a cui si riferisce.

Il ritardato pagamento degli SAL o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento, di cui al D. Lgs. 231/02. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 231/02.

1.6.4 Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/23, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun SAL, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, subcontraenti e cottimisti specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, subcontraente e cottimista. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui sopra, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto. La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- l'individuazione delle categorie, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla Direzione dei Lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'Appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla Direzione Lavori ed annotata negli atti contabili.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- all'emissione dello SAL, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
- all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del R.U.P. o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello SAL e nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui sopra, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice Civile.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.6.5 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e

proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. 36/23 all'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato previa presentazione di regolare fattura e verifica positiva del DURC. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il Direttore Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

La fattura dovrà essere intestata a: "ASP ITIS - Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste - P.IVA. 00278250329 - C.F. 80013710324" - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFF0Z7, riportare il riferimento al contratto di appalto, il Codice identificativo gara (CIG), il numero e la data della determina di approvazione del Certificato Regolate Esecuzione a cui si riferisce.

1.6.6 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 231/02.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto ai termini prestabiliti da contratto, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 231/02.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

1.7 Disciplina del subappalto

1.7.1 Subappalto

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/23. Il medesimo articolo definisce i contenuti del subappalto.

In ragione delle specifiche tipologie di residenti non autosufficienti, anche con fragilità acute o demenze ospitati in residenza di terzo livello in nuclei di tipologia N3 i sensi del D. P. Reg. n. 144/2015, che quindi richiedono particolare accuratezza e sicurezza nell'espletamento delle attività manutentive presso le residenze, si reputa necessaria una presenza costante e riconoscibile che trasmetta stabilità ai residenti e pertanto è fatto divieto del subappalto a cascata di cui al comma 17 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 5 giorni lavorativi antecedenti all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

L'articolo 119 comma 3 del D. Lgs. 36/23 definisce le attività affidate che non si configurano come subappalto.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/23, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, a conclusione della relativa istruttoria da parte della Stazione Appaltante, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione e dichiarazioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/23, in originale o copia debitamente autenticata. Il contratto di subappalto o di cottimo dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 36/23, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del relativo POS.

L'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e il relativo POS. A tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

1.7.2 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dello stesso articolo, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Se in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi anche per risarcimento di danni in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

La Direzione Lavori, il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 81/08, se nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

L'Appaltatore che concede anche di fatto in tutto o parte l'esecuzione dell'appalto in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

1.7.3 Subaffidamenti

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, mediante la documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) con il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata, l'incidenza percentuale della manodopera. Presenterà anche la dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale del Subcontraente.

La Stazione Appaltante rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei Subcontraenti.

Nei contratti di appalto, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati alla Stazione Appaltante. Il fornitore dell'Appaltatore o del Subappaltatore o il Subcontraente dell'Appaltatore, inviano alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore copia delle fatture inevase.

Il RUP invita l'Appaltatore o il Subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo. La Stazione Appaltante, decorso inutilmente il termine, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase. La Stazione Appaltante procede al pagamento della somma sospesa solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal Subcontraente diverso dal Subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, la Stazione Appaltante verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la quale l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei Subcontraenti. La dichiarazione del Subappaltatore viene acquisita dall'Appaltatore e trasmessa da questo alla Stazione Appaltante prima del pagamento a saldo del subappalto

1.8 Varianti e modifiche al contratto

La Stazione Appaltante, in ragione della peculiarità dell'appalto, si riserva a insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente CSA.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei lavori e alla funzionalità, purché ricorrano tutte le condizioni dell'art. 120 del D. Lgs. 36/23. In caso di varianti si applica quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23.

Per la formulazione dei nuovi prezzi il prezzario di riferimento, di cui all'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, sarà quello della Regione Friuli Venezia Giulia 2024 in vigore al momento dell'approvazione del progetto. Nel caso in cui i prezzi unitari non fossero presenti, sul Prezzario regionale del FVG 2024, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, utilizzando i prezzi presenti nel listino DEI edizione I° semestre 2024, qualora nei prezzari precedentemente indicati non vi fossero le lavorazioni previste, si procederà come previsto dall'art. 5 dell'allegato II 14 del D. Lgs. 36/2023.

Nell'eventuale formulazione di nuovi prezzi le spese generali e l'utile d'impresa verranno valutate rispettivamente nelle percentuali del 13% e 10%, la quantificazione della manodopera verrà determinata per il tempo presunto per l'effettiva realizzazione del lavoro.

In riferimento ai prezziari sopra elencati, per l'esecuzione dei lavori e la formulazione dei preventivi andranno presi in considerazione i prezzi delle opere compiute.

Il nuovo prezzo è calcolato al netto degli oneri della sicurezza. Al prezzo verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara.

Durante il corso dell'appalto l'Appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite previsto dalle norme, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della Direzione Lavori devono essere approvate dal R.U.P., che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'appalto, come specificato all'articolo 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante impone all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

CAPO 2. Disposizioni in materia di sicurezza

2.1 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri

I lavori in appalto sono soggetti alle prescrizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ma prescindono dalla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione di cui all'art. 91 del citato decreto.

Il progetto esecutivo, con riguardo all'indeterminatezza della natura delle opere che si andranno ad eseguire durante l'esecuzione del contratto, fornisce le indicazioni generali in merito alle categorie delle lavorazioni che si presume si rendano necessarie e delle tipologie d'intervento. L'Appaltatore rimane comunque obbligato a redigere un proprio piano operativo di sicurezza, e inoltre dovrà provvedere a redigere il piano di sicurezza sostitutivo, di cui al punto 3 dell'all.to XV del D. Lgs. 81/2008, qualora non risultasse necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, costituendo, limitatamente al singolo cantiere interessato.

2.2 Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 il progetto comprende il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali" (DUVRI) che dev'essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. 81/08, salvo quanto espressamente precisato dal presente CSA.

Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 81/08, l'appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19, 95, 96 del D. Lgs. 81/08 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. 81/08 e relativi allegati;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/23, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

2.3 Piano operativo di sicurezza (POS)

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza (di seguito POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08. Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante il POS nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato la Stazione Appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso la Stazione Appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'Appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di presentare il POS non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato la Stazione Appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del POS, il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

2.4 Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti alla manodopera ed il proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei Lavori, entro la data di stipulazione del contratto e comunicare ogni variazione, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi, prima dell'accesso in cantiere del personale.

2.5 Decoro del personale e utilizzo vestiario antinfortunistico

L'Appaltatore è tenuto a verificare che il personale impiegato nei lavori di cui al presente appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica. Il personale dovrà altresì essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante il nome della ditta e dell'addetto. L'Appaltatore si rende garante della professionalità, correttezza e irreprensibilità del personale impiegato.

CAPO 3. Garanzie

3.1 Garanzia provvisoria

Con riferimento all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/23, non è previsto il deposito della cauzione provvisoria.

3.2 Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale in conformità all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/23.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

3.3 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D. Lgs. 36/23, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di regolare esecuzione. In caso di emissione certificato per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. A tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi precedenti.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro).

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, del D. Lgs. 36/23, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

3.4 Clausola di adesione alla procedura conciliativa

L'Appaltatore è abilitato a delegare alla procedura conciliativa la Compagnia con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile nei limiti di quanto stabilito dal D. Lgs. 36/23.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore e, per esso, la Compagnia, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Stazione Appaltante in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 Codice di procedura civile, l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 Codice di procedura civile, anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante tutte le spese a quest'ultima addebitate.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dalla Stazione Appaltante a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà della Stazione Appaltante stessa avvalersi dei crediti che l'Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni della Stazione Appaltante, la stessa si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i rappresentanti della Stazione Appaltante che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi oggetto del presente contratto.

3.5 Risarcimento danni – indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Stazione Appaltante. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Stazione Appaltante rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate. La compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto. Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Stazione Appaltante superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta. Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

3.6 Gestione dei sinistri

La gestione dei sinistri avviene secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23.

Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili o eccezionali richiamate nel presente articolo e per cui l'Appaltatore non abbia ommesso o trascurato le normali e ordinarie cautele atte ad evitarli. Si identificano quali cause di forza maggiore:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale);
- eccezionali avversità atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);
- sciopero o agitazioni al livello nazionale non afferenti alla specificità dell'Appalto;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I sinistri dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 3 giorni da quello dell'evento.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità delle quali non potrà fornire idonea dimostrazione.

CAPO 4. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

4.1 Modalità di esecuzione e programma di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori saranno eseguiti secondo le prescrizioni impartite in corso di esecuzione dalla Direzione dei lavori sulla base dei documenti di progetto del CSA, delle prescrizioni particolari allegate, degli eventuali disegni esecutivi, degli schemi tecnici e delle descrizioni dei materiali, delle specifiche tecniche, delle indicazioni contenute negli elaborati di progetto, tra di loro integrantesi.

I lavori e la posa in opera delle forniture dovrà essere fatta a perfetta "regola d'arte" per quanto previsto dalla legislazione vigente in merito, dovranno in particolare essere osservate le leggi e norme elencate nel CSA e negli elaborati di progetto. Sono altresì applicabili a tutti gli effetti eventuali altre leggi e regolamenti emanati in corso d'opera da quanti possono averne merito.

La Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze da parte dell'Appaltatore a quanto sopra, potrà ordinare la rimozione delle parti non conformi con onere a carico dell'Appaltatore.

4.2 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed

alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all'ultimazione completa di una parte dell'opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l'Impresa non avrà diritto di indennizzi di sorta.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali e comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

Qualora l'Appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione della D.L. impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o lavorazioni più accurate, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la D.L. accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi quali che siano i vantaggi che potrebbero derivarne, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti dal contratto.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

4.3 Ordini della Direzione Lavori

Le opere e prestazioni e le eventuali varianti dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta da Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. dell'art. 5 dell'Allegato II,14 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la D.L. ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, fermo che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi e fatto salvo e riservato il riconoscimento all'Ente Appaltante dei danni eventuali.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio, in danno all'Appaltatore, a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Quando vige l'obbligo normativo, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, tutta la documentazione prevista, quali Dichiarazione di conformità, certificazioni, schede materiali, ecc. entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione del singolo intervento o cantiere. Nel caso di ritardo nella consegna dei documenti, verranno applicate le medesime penali giornaliere previste dall'appalto, per lo sforamento delle tempistiche sull'ultimazione degli interventi.

4.4 Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nel cantiere impegnandosi ad osservare ed a far osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto, le norme di legge e di regolamento.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o gravi negligenze, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

4.5 Documenti di contabilità

La contabilità del lavoro sarà tenuta da parte della Direzione Lavori secondo le disposizioni del D. Lgs. 36/23 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23 e per quanto applicabile del DM 49/18. L'appaltatore, per ogni singolo intervento di natura straordinaria, dovrà comunicare alla Direzione Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate, per l'esecuzione dell'intervento. Dette liste dovranno essere sottoscritte dall'Appaltatore e dalla D.L. e consegnate alla Direzione Lavori entro 24 ore dall'ultimazione del singolo intervento. Qualora le liste giornaliere non venissero consegnate, verrà applicato quanto previsto dal presente CSA.

4.6 Eccezioni dell'Appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel CSA, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPO 5. Disposizioni per l'ultimazione dei lavori

5.1 Ultimazione dei lavori

Non appena è avvenuta la completa e perfetta ultimazione di tutti i lavori di manutenzione e di ogni singolo cantiere e dopo comunicazione per iscritto da parte dell'appaltatore alla Direzione Lavori potrà essere redatto il verbale di fine lavori.

In tale circostanza la D.L. farà precedere il verbale da una verifica provvisoria dei lavori e degli impianti ed in caso di esito favorevole si potrà consentire l'inizio del funzionamento e l'uso a cui sono destinati.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di modificare o di rifare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Dopo tale verifica provvisoria è facoltà della Stazione Appaltante prendere in consegna in uso le singole opere e gli impianti, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, fino all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5.2 Prove di pre-collaudo

È fatto espresso obbligo all'Appaltatore, di sottoporre gli impianti, prima di consentirne a terzi qualsiasi la messa in funzione, alle relative prove di controllo in conformità alle norme CEI, UNI, atte a garantire l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità degli stessi dandone congruo preavviso alla D.L. e successiva certificazione scritta delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

Ad impianto eseguito saranno accertate le caratteristiche dei materiali e l'esecuzione dell'impianto stesso in conformità al DM. 37/08 ed al CSA.

5.3 Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione Lavori, ai sensi e con le modalità dell'art. 24 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L'Appaltatore può chiedere che il verbale o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'appalto.

5.4 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Si applicano l'art. 116 del D. Lgs. 36/23 e l'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23.

Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/23 e dell'art. 28 comma 1 lettera a) dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/23 alla conclusione dell'appalto si redigerà il Certificato di regolare esecuzione in luogo del Collaudo.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la Direzione Lavori redige, entro dieci giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione dei lavori. Entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la Direzione Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.

La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine previsto.

La mancata consegna della documentazione prevista dal contratto e/o dalla vigente normativa, fa slittare i termini di cui sopra. Per ogni giorno di ritardo, oltre i termini indicati, verranno applicate le medesime penali previste dall'appalto per il ritardo sui lavori.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista in contratto. Gli importi della penale saranno applicati in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. Successivamente il RUP ne prende atto e ne conferma la completezza.

Dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante.

In ogni caso i collaudi anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile (art.1669), nei termini previsti dal D. Lgs. 36/2023.

5.5 Manutenzione delle opere fino al collaudo o al certificato di regolare esecuzione

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o il Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

CAPO 6. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui all'articolo 4, articolo 5 commi 2 e 3, articolo 6 e articolo 8 del D.M. 145/00, dal D. Lgs. 36/23 e dagli altri specificati nel presente CSA ed elaborati di progetto, sono a carico dell'Appaltatore e s'intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore gli oneri descritti nel presente Capo.

6.1 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore deve rispettare quanto previsto nell'elaborato di progetto relativo ai CAM.

I materiali provenienti dalle demolizioni o altre lavorazioni devono essere trasportati a discarica o riciclo/riutilizzo in impianti autorizzati a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti dall'appalto. Dell'avvenuto conferimento dovrà essere fornita idonea documentazione alla Stazione Appaltante a verifica del rispetto di quanto previsto dai CAM e dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 90, del D. Lgs. 42/04. La Stazione Appaltante sarà tenuta al solo rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art.35, comma 1, del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

Oltre agli oneri di cui al presente CSA e quelli previsti dalle vigenti normative, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Direzione Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla Direzione Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, imballo, ecc. prodotti dal cantiere;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della Direzione Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori
- nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei Lavori;
- il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i
- il completo sgombero del cantiere e di eventuali magazzini, presenti all'interno della struttura, entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione dei percorsi per l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il Direttore Lavori;
- l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale d'incidenza dell'utile.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla Direzione Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare alla Direzione Lavori, entro 15 giorni, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla Direzione Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

Ai fini del presente appalto le prove e gli accertamenti di laboratorio, a carico dell'Appaltatore, sono considerate:

- indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, richieste dalla Direzione Lavori e/o dall'Organo di Collaudo e anche quelle non espressamente citate nel presente progetto;
- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere, previsti dalle norme;

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nel CSA e negli specifici articoli descrittivi le opere, verranno effettuate presso laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori, i quali saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti dell'appalto.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Sono a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai laboratori ufficiali;
- le spese di laboratorio per gli accertamenti da eseguirsi, richiesti dalla Direzione Lavori e/o dall'Organo di Collaudo/D.L., ivi comprese quelle non espressamente citate nel presente contratto.

6.2 Oneri per la formazione del cantiere

Comprendenti l'esecuzione di tutte le opere occorrenti a tale scopo, comprese quelle per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, la verifica e completamento dei tracciamenti se non già eseguiti dalla Stazione Appaltante, l'occupazione permanente e/o temporanea del suolo pubblico.

Gli operai impiegati dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi, macchine e mezzi. Gli attrezzi, macchine e mezzi a noleggio dovranno essere in perfetto stato d'uso e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi, macchine e mezzi e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per gli ulteriori lavori dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

6.3 Cartello di cantiere

Dovrà essere fornito e installato il cartello di cantiere nel sito indicato dalla Direzione, entro otto giorni dalla consegna dei lavori, delle dimensioni da concordare con la DL recante colori indelebili le informazioni contenute nell'allegato (TAB. "A") al presente CSA, nonché la denominazione e recapiti dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici e tutti gli altri dati richiesti dalla legislazione vigente. Tanto il cartello che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli sarà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera di € 50,00. Sarà inoltre applicata la medesima penale di € 50,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

6.4 Libero accesso alla Direzione Lavori

L'Appaltatore garantisce il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal progetto.

6.5 Guardiania, conservazione delle opere e dei campioni

Sono a carico dell'Appaltatore la guardiania e la conservazione delle opere curando la riparazione di rotture o malfunzionamenti fino all'accettazione da parte della D.L.

È a carico dell'Appaltatore la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

6.6 Reciproca assistenza con altri Appaltatori

L'Appaltatore garantisce la reciproca assistenza con altri appaltatori per quanto necessario, collaborando con gli stessi per le installazioni, le prove e le messe in funzione dell'opera, ivi comprese le assistenze murarie.

6.7 Oneri per il controllo d'esecuzione

L'appalto e di conseguenza i prezzi unitari comprendono l'onere per il costante controllo d'esecuzione da parte di un tecnico specializzato allo scopo designato, che sarà responsabile della corretta esecuzione di fronte alla D.L. e che manterrà con questa un costante collegamento.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare una direzione tecnica del cantiere ad un tecnico di provata esperienza munito di ampi poteri, che avrà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale incarico.

La Direzione Lavori, nominata dalla Stazione Appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere e degli impianti al progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione ed a tutte le relative incombenze, fermo restando che ogni incombenza relativa alla direzione del cantiere ed alle relative responsabilità amministrative, civili e penali farà carico al tecnico incaricato dall'Appaltatore.

6.7.1 Oneri per l'esecuzione dei lavori

L'appalto e di conseguenza i prezzi unitari comprendono la ricerca di percorsi e passaggi degli impianti, la manovra di tutti gli organi di intercettazione e sezionamento necessari ad espletare l'opera, le opere e le forniture previste, la posa in opera, le spese, installazioni e prestazioni necessarie per consegnare le opere e gli impianti completi e funzionanti, il trasporto e lo scarico dei materiali fino al luogo di posa, l'interramento, lo scavo, il sollevamento e la stesa, il ricovero e custodia fino alla consegna dei lavori, definita da apposito verbale, la demolizione, lo sfilamento, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali e degli impianti esistenti, comprese spese di viaggio e trasferta per tutto il personale dipendente.

6.7.2 Oneri per opere murarie e mezzi d'opera

Le opere murarie necessarie per l'esecuzione degli impianti sono a carico dell'Appaltatore.

L'appalto e di conseguenza i prezzi unitari comprendono l'onere per l'assistenza tecnica alla definizione ed alla esecuzione dei percorsi, pendenze e posizionamenti. Ogni onere per modifica delle eventuali inesattezze e scorrette esecuzioni deve essere ritenuto a completo carico della Ditta appaltatrice.

L'esecuzione delle opere prevede la preliminare verifica di misure, percorsi, fissaggi, ecc., per un idoneo controllo dei lavori e per il corretto inserimento dell'impiantistica nell'edificio, e ciò anche allo scopo di evitare sprechi o rifacimenti dovuti ad errate interpretazioni degli elaborati grafici.

È a carico dell'Appaltatore la fornitura di mezzi d'opera, in genere per il proprio personale, di scale, piccoli ponteggi o carrelli, trapani perforatori, di scale, e quant'altro si rendesse necessario per la corretta e moderna esecuzione delle opere.

Sono compresi tutti gli oneri derivanti dal fissaggio di mensolame e delle apparecchiature, ove siano previsti ancoraggi con tasselli ad espansione, chiodature, rivettature, ecc.

6.7.3 Oneri per il ricevimento di materiali e forniture

Sono a carico dell'appaltatore il ricevimento di materiali e forniture provvedendo a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante.

I danni che per cause dipendenti e per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

6.7.4 Oneri per la messa in funzione

L'appalto e di conseguenza i prezzi unitari comprendono l'onere per la messa in funzione di tutte le apparecchiature e dei sistemi di regolazione, la loro taratura e le prove di funzionamento, fino al raggiungimento delle condizioni di progetto.

Detto onere comprenderà anche l'assistenza, se necessaria, con presenza sul luogo di installazione di un tecnico specializzato della Ditta costruttrice dei componenti forniti.

6.7.5 Oneri per la ricerca e la salvaguardia di reti e sottoservizi

Eventuali danni derivanti da qualsiasi rottura che si verifichi nel corso della ricerca, spostamento e salvaguardia delle reti e dei sottoservizi quali cavi, utenze, condotte idriche e fognarie ecc., saranno a carico dell'Appaltatore.

6.8 Oneri per elaborati e rilievi

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i necessari ed opportuni rilievi sul posto ove dovranno essere realizzate le opere, comprese prove, misure, saggi, o verifiche varie ed accertamenti, idonea documentazione tecnica probante ed illustrativa di quanto effettuato, compreso calcoli di verifica, certificazioni, ecc., a firma di un tecnico specializzato ed abilitato.

È a carico dell'Appaltatore l'onere per la produzione e realizzazione di tutti gli elaborati aggiornati relativamente a quanto realizzato o necessari allo sviluppo di ogni ulteriore progettazione esecutiva delle opere da eseguire e di quanto altro possa risultare necessario o comunque richiesto dalla Direzione Lavori comprese le eventuali varianti o modifiche, sottoponendo i relativi elaborati all'approvazione della stessa Direzione Lavori.

Detti elaborati saranno sottoposti all'approvazione della Direzione dei Lavori con consegne tali da non compromettere l'esecuzione dei lavori nel tempo utile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la fornitura di attrezzi, strumenti e personale esperto per i rilievi, misurazioni, redazione degli elaborati ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per le copie dei disegni di esecuzione sia d'insieme che di dettaglio, per usi di cantiere e dell'Appaltatore, nonché le spese per le copie di disegni per la contabilità.

Tutti gli elaborati da fornire alla Stazione Appaltante verranno consegnati in: n. 1 copia cartacea, n.1 copia su supporto elettronico editabile e n.1 copia su supporto elettronico non editabile firmata digitalmente, nei formati compatibili con gli strumenti della Stazione Appaltante.

6.9 Manuale per l'uso e la manutenzione degli impianti.

L'appaltatore dovrà fornire, entro il termine dei lavori, tutte le prescrizioni scritte relative all'avviamento ed al funzionamento degli impianti, oltre a quelle necessarie per la normale manutenzione.

Tali prescrizioni, corredate dalla documentazione tecnica degli apparecchi forniti, da schemi, disegni, ecc., dovranno costituire il "manuale per l'uso e la manutenzione degli impianti" ed essere ampiamente sufficienti a tale scopo.

Per gli impianti gas, idrici e termici dovranno inoltre essere forniti tutti gli elaborati planimetrici riportanti, in forma topografica, le installazioni effettuate ed i percorsi seguiti, nonché gli schemi assonometrici e funzionali. Nel caso in cui, a causa della complessità dell'opera, gli schemi precedenti non rendessero chiara la realizzazione dell'impianto, si renderà necessaria la redazione di schema altimetrico.

Per gli impianti elettrici dovranno inoltre essere forniti tutti gli elaborati planimetrici riportanti, in forma topografica, le installazioni effettuate ed i percorsi seguiti, nonché gli schemi multifilari.

Negli elaborati grafici, sia per le installazioni idrauliche che per le installazioni elettriche, dovrà altresì essere indicata l'esatta ubicazione delle apparecchiature installate.

Per i componenti degli impianti idraulici dovrà essere provata la rispondenza alle caratteristiche, prove o collaudi previsti dalle norme UNI mentre, per i componenti elettrici, dovrà essere provata la rispondenza alle caratteristiche, prove o collaudi previsti dalle norme CEI.

L'Appaltatore dovrà, con suo personale specializzato, istruire e formare il personale che sarà addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti, accertandosi che le istruzioni siano ben comprese al fine di assicurare condizioni di sicurezza per gli operatori e di corretto funzionamento degli impianti.

La documentazione sarà preventivamente sottoposta all'approvazione della D.L. e sarà quindi fornita alla Stazione Appaltante in: n. 1 copia cartacea, n.1 copia su supporto elettronico editabile e n.1 copia su supporto elettronico non editabile firmata digitalmente, nei formati compatibili con gli strumenti della Stazione Appaltante.

6.10 Garanzia legale

L'appalto e di conseguenza i prezzi unitari comprendono la garanzia per ogni singola apparecchiatura per la durata di due anni dalla data di consegna degli impianti. Per tale durata tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da vizi o difetti, ove li presentassero, dovranno essere sostituite o debitamente riparate.

6.11 Pratiche presso Amministrazioni ed Enti

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

CAPO 7. Controversie e risoluzione del contratto

7.1 Definizione delle riserve

Le modalità di definizione delle riserve sono quelle dell'art. 7 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate o ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'Appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'Appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7.2 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, quando il

Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

I comportamenti dell'Appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Si applicheranno le fattispecie previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora l'ammontare superi la percentuale del 10% del valore complessivo il RUP promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale, come prevista dal presente CSA, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente comma.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

Si applicano le procedure previste dall'art. 10 dell'Allegato II. 14 del D. Lgs. 36/23.

7.3 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa anche nei seguenti casi:

- di accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'Appaltatore;
- di non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- di mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta;
- di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;
- di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo leale, nell'esecuzione dei lavori;
- di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- di frode nell'esecuzione dei lavori;
- di mancato rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

7.4 Recesso

La Stazione Appaltante si riserva, la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, a norma e secondo le procedure dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei Lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011 e smi. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

In ogni caso la Stazione Appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante è tenuta a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

CAPO 8. Norme finali

8.1 Spese generali dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e particolari, nessuno escluso od eccettuato, per le attività/servizi/lavori/prestazioni/oneri e obblighi, secondo quanto necessario ad eseguire l'opera come previsto dal Contratto, dal CSA, e negli atti agli stessi allegati e/o richiamati, nonché dai documenti redatti dall'Appaltatore. Gli oneri e obblighi generali e particolari dell'Appaltatore sopra citati sono, indicativamente, esplicitati, sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e oneri che l'Appaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencate nel CSA, in Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte organizzative.

L'Appaltatore, nell'ambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e tiene conto di tutti i costi diretti (esecuzione dell'opera) e indiretti (esecuzione e gestione dell'opera) per l'esecuzione dei lavori tutti. Dichiaro, pertanto, di aver ben chiaro l'obiettivo proprio nonché tutte le disposizioni e obbligazioni nei confronti della Stazione Appaltante e di tenere in debita considerazione tutti gli effetti (costi) prodotti dagli stessi. Gli oneri e obblighi generali e particolari dell'Appaltatore sopra citati sono stati, indicativamente, esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel presente CSA in relazione alle modalità esecutive dei lavori.

8.2 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

CAPO 9. Tabelle ed esempi esplicativi per l'esecuzione dell'appalto

- TAB. "A"	CARTELLO DI CANTIERE
Ente appaltante:	 <small>Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS</small>
Settore:	Servizio Tecnico
LAVORI DI	
.....	
Progetto approvato con n. del	
Progetto esecutivo:	
Direzione dei lavori:	
Direttore Operativo di Cantiere:	
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.:	Progetto esecutivo e direzione lavori impianti:
Responsabile del procedimento:	_____
Coordinatore per la progettazione:	_____
Coordinatore per l'esecuzione:	_____
Durata stimata in uomini x giorni:	
Notifica preliminare in data:	

IMPORTO DEL PROGETTO:	€.	000.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	€.	000.000,00
COSTI PER LA SICUREZZA:	€.	00.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO:	€.	
Gara in data, offerta di Euro pari al ribasso del ... %		
IMPRESA ESECUTRICE:	_____	
con sede	_____	
Qualificata per i lavori dell_ categori_:	_____ , classifica _____ .000.000)	
	_____ , classifica _____ .000.000)	
direttore tecnico del cantiere:	_____	
<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>	<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>
		<i>In Euro</i>
Intervento finanziato con fondi del		
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il		
prorogato il con fine lavori prevista per il		
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Servizio tecnico dell'Asp ITIS		
telefono: 040/3736250	fax: 040/3736254	e-mail: tecnico @itis.it

TAB. "B" SCHEMA REPORT ORDINE

Creazione Nuovo Ticket

Informazioni Ticket		
*Titolo	<input type="text"/>	
*Assegnato a	Utente Gruppo	Nome Prodotto
Priorità		* Stato
Ore		Giorni
* Categoria		Nr. Ticket
* Zona d'intervento		Numero Ascensore
Data inizio intervento	(dd-mm-yyyy)	Tecnico
Ora inizio intervento		Data fine intervento (dd-mm-yyyy)
Tipo manutenzione effettuata		Importo intervento: (€)

Informazioni Descrittive	
Descrizione	<input type="text"/>

DATI ORDINE

DATI ORDINE

Tipo ordine									
sito									
esecutore <i>nome</i>					cognome				
qualifica esecutore									
Tipologia intervento		Urgente <input type="checkbox"/>		MO <input type="checkbox"/>		MSM <input type="checkbox"/>		MSE <input type="checkbox"/>	
						Eseguito		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Data inizio prevista				Data inizio reale					
Data fine prevista				Data fine reale					
MATERIALI					MANODOPERA				
articolo	u.m.	q.tà	P.U.	Tot.	articolo	u.m.	q.tà	P.U.	Tot.
			3.000,00						
Totale parziale					Totale parziale				
LAVORI COMPIUTI									
articolo					descrizione	u.m.	q.tà	P.U.	Tot.
					Totale parziale				
					TOTALE COMPLESSIVO				
Firma									

TAB. "B1" - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI RICHIESTA D'ORDINE INFORMATIZZATO (WEB)

[T35173] lavandino bagno - Assistenza Clienti Informazioni

Informazioni Ticket

Titolo	lavandino bagno	Nome Contatto	Supervisore
Assegnato a		Nome Prodotto	
Priorità	Normale	Stato	Chiuso
Ore		Orario creazione	05-09-2024 20:39:17
Giorni		Categoria	Idraulica
Nr. Ticket	T35173	Orario modifica	06-09-2024 15:43:05
Zona d'intervento	Ciclamino	Numero Ascensore	
Data inizio intervento	-	Tecnico	
Ora inizio intervento		Data fine intervento	--
Tipo manutenzione effettuata	manutenzione ordinaria	Importo intervento (€)	0

Informazioni Descrittive

Descrizione	Ufficio infermieri di residenza - lavandino bagno intasato.
-------------	---

Informazioni Soluzione

Soluzione	
-----------	--

Informazioni Commento

--	--

Commenti

Aggiungi commento	
-------------------	--

TAB. "C" - PROGRAMMA PROVVISORIO SETTIMANALE DEGLI INTERVENTI

Programma provvisorio dei lavori del/.....	IMPRESA			NOMINATIVO OPERAIO						
	FABBRICATI /STRUTTURE	ORDINE DI INTERVENTO	TIPOLOGIA D'INTERVENTO	FASE D'INTERVENTO
Edificio Storico										
Ex Collegio										
Casa Rusconi										

- TIPOLOGIA D'INTERVENTO:
 U = URGENTE
 MO = MANUTENZIONE ORDINARIA
 MSM = MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA
 MSAL = MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI LAVORI
- FASE D'INTERVENTO (PREVISIONE):
 I = INIZIO LAVORI
 C = LAVORI IN CORSO
 T = TERMINE LAVORI

TAB. "D" – REPORT GIORNALIERO DEGLI INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA

Report definitivo dei lavori del ././....	IMPRESA			NOMINATIVO E QUALIFICA OPERAIO E ORE IMPIEGATE						
	FABBRICATI /STRUTTURE	RICHIESTA/ORDINE DI INTERVENTO	TIPOLOGIA D'INTERVENTO	FASE D'INTERVENTO
Edificio Storico										
Ex Collegio										
Casa Rusconi										

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:
 U = URGENTE
 MO = MANUTENZIONE ORDINARIA
 MSM = MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA
 MSAL = MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI LAVORI

FASE D'INTERVENTO (PREVISIONE):
 I = INIZIO LAVORI
 C = LAVORI IN CORSO
 T = TERMINE LAVORI